

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 marzo 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 842, primo e secondo comma, del codice civile. . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lettera h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: «dell'art. 18 e», della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 1° marzo 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 21 febbraio 1990. Pag. 6

DECRETO 1° marzo 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1990. Pag. 6

Ministero delle finanze

DECRETO 30 dicembre 1989.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Verona Pag. 7

DECRETO 27 marzo 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi Pag. 7

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 marzo 1990.

Autorizzazione alla «Assicuratrice danni S.p.a.», in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni Pag. 10

Ministero dell'interno

DECRETO 19 marzo 1990.

Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri Pag. 11

Ministero della marina mercantile

DECRETO 30 marzo 1990.

Misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Rimodulazione dei contributi di programmi integrati mediterranei Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Università di Catania**

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 14

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 15

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante:

«Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi» Pag. 17

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo al decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante: «Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1990) Pag. 32

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 febbraio 1990 concernente: «Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1990) Pag. 32

SUPPLEMENTI**DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche:
 Obbligazioni delle serie speciali: 6% garantite dallo Stato «Autostrade»; 7% garantite dallo Stato: «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; 8% garantite dallo Stato «Autostrade»; 9% garantite dallo Stato: «Autostrade», «Interventi statali»; 10% garantite dallo Stato: «Autostrade», «Interventi statali»; 13% «Interventi statali», sorteggiate il 15 marzo 1990.

90A1420

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 842, primo e secondo comma, del codice civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzione n. 63 del 18 gennaio 1990 — comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma primo: «Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.» e comma secondo: «Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1990.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

90A1480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lettera h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzione n. 64 del 18 gennaio 1990 — comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lettera h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283 («Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», limitatamente alla seconda parte della lettera h) che reca il seguente testo: «Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1990.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

90A1481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 18 gennaio 1990 — comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 27 dicembre 1977, n. 968 «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968 «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia», limitatamente a: art. 2, limitatamente alle parole: «ai sensi del successivo art. 12»; art. 3, secondo comma: «È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi

articoli della presente legge.»; articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; art. 11, secondo comma: «È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sottospecificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); calandro (*Anthus campestris*); prispolone (*Anthus trivialis*); merlo (*Turdus merula*); 2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (*Passer Italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); chiurlo (*Numenius arquata*); pittima minore (*Limosa lapponica*); pettegola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomachus pugnax*); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrax*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); strillozzo (*Emberiza calandra*), colino della Virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Corduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.» e terzo comma: «Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'art. 4.»; articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17; art. 18, secondo comma: «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione, anche oltre i periodi di cui all'art. 11, di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'art. 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio

venatorio degli appostamenti, nonché per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.» e quarto comma: «Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati, e a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio.»; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo comma, limitatamente alle parole: «e dalle attività venatorie», nonché alle parole: «al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 24 della presente legge.» e secondo comma, limitatamente alle parole: «e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.»; articoli 27 e 28; art. 29, secondo comma: «Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.»; terzo comma: «Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'art. 4.»; quarto comma: «Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.»; quinto comma: «Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sesto comma: «Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato di cui all'art. 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.» e settimo comma: «È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.»; articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1990.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

90A1482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1990.

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: «dell'art. 18 e», della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 18 gennaio 1990 — comunicata in data 2 febbraio 1990 e pubblicata nella 1ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 febbraio 1990, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: «dell'art. 18 e», della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35, primo comma, limitatamente alle parole: «dell'art. 18 e» della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1990.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

90A1483

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 21 febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del Tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 21 febbraio 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 29 gennaio 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 21 febbraio 1990, è di 476.662.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1990, è di L. 1.515,66 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104, del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 476.662.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75 per cento con godimento 21 febbraio 1986, ammonta a L. 63.215.033.605, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 21 febbraio 1990.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1990

Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 374

90A1469

DECRETO 1° marzo 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,60%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 febbraio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del Tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 22 febbraio 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 320068/66-AU-79 del 30 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 novembre 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 5 febbraio 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1990, è di 286.092.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1990, è di L. 1.515,66 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 311243/66-AU-79, dell'8 febbraio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 286.092.000 ECU) dei CTE ottennali 9,60 per cento con godimento 22 febbraio 1985, ammonta a L. 41.627.347.270, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 22 febbraio 1990.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1990
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 375

90A1470

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1989.

Soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la proposta di soppressione del servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Verona, formulata dall'intendenza di finanza di Verona, d'intesa con l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di procedere alla suddetta soppressione;

Decreta:

Il servizio del bollo straordinario a punzone presso l'ufficio del registro di Verona è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1990
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 369

90A1471

DECRETO 27 marzo 1990

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1990 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di febbraio 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di febbraio 1990 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.244,008
Marco tedesco	»	741,973
Franco francese	»	218,518

Fiorino olandese	Lit.	658,351
Franco belga	»	35,524
Lira sterlina	»	2.109,170
Lira irlandese	»	1.968,777
Corona danese	»	192,385
Dracma greca	»	7,874
E.C.U.	»	1.514,572
Dollaro canadese	»	1.039,030
Yen giapponese	»	8,543
Franco svizzero	»	835,827
Scellino austriaco	»	105,377
Corona norvegese	»	192,244
Corona svedese	»	206,948
Marco finlandese	»	315,070
Escudo portoghese	»	8,424
Peseta spagnola	»	11,486
Dollaro australiano	»	944,239

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 28 febbraio 1990, è accertato, per il mese di febbraio 1990, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,30
Albania:		
Lek	»	209,40
Algeria:		
Dinaro algerino	»	156,66
Angola:		
Kwanza	»	41,54
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	332,70
Argentina:		
Austral	»	0,48
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.306,08
Bangla Desh:		
Taka	»	39,75
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	618,57
Belize:		
Dollaro Belize	»	621,99
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.248,04

Bhutan:		
Rupia Bhutan	Lit	73,69
Birmania:		
Kyat	»	196,23
Bolivia:		
Peso boliviano	»	410,21
Botswana:		
Pula	»	674,33
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	49,51
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	668,94
Bulgaria:		
Leva	»	1.579,50
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,18
Cambogia:		
Riel	»	7,02
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,13
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	460,72
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.506,84
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	75,42
Cile:		
Peso cileno	»	4,34
Cina:		
Renmimbi	»	263,43
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.666,84
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,79
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,37
Corea del nord:		
Won	»	1.282,63
Corea del sud:		
Won	»	1,80
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	14,61
Cuba:		
Peso cubano	»	1.561,26
Dominicana:		
Peso dominicano	»	147,59
Ecuador:		
Sucre	»	1,82
Egitto:		
Lira egiziana	»	473,21
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	194,67

Emirati Arabi Uniti:		Libano:	
Dirham Emirati Arabi Lit.	339,76	Lira libanese Lit.	2,26
Etiopia:		Liberia:	
Birr »	606,52	Dollaro liberiano »	1.248,04
Filippine:		Libia:	
Peso filippino »	58,12	Dinaro libico »	4.302,29
Gambia:		Macao:	
Dalasi »	77,04	Pataca »	154,14
Germania Rep. Dem.:		Madagascar:	
Marco G.R.D. »	743,05	Franco Rep. malgascia »	0,95
Ghana:		Malawi:	
Cedi »	4,04	Kwacha »	478,25
Giamaica:		Malaysia:	
Dollaro giamaicano »	182,10	Ringgit »	460,95
Gibuti:		Maldive:	
Franco Gibuti »	7,12	Rupiyaa »	132,35
Giordania:		Malta:	
Dinaro giordano »	1.862,84	Lira maltese »	3.808,50
Guatemala:		Marocco:	
Quetzal »	372,44	Dirham Marocco »	156,49
Guinea Bissau:		Mauritania:	
Peso Guinea Bissau »	1,92	Ouguiya »	14,88
Guinea Conakry:		Mauritius:	
Franco Guinea »	111,35	Rupia Mauritius »	84,76
Guyana:		Messico:	
Dollaro Guyana »	41,65	Peso messicano »	0,45
Haiti:		Mongolia:	
Gourde »	250,05	Tugrik »	367,76
Honduras:		Mozambico:	
Lempira »	585,30	Metical »	1,46
Hong Kong:		Nepal:	
Dollaro Hong Kong »	159,57	Rupia nepalese »	43,79
India:		Nicaragua:	
Rupia indiana »	73,69	Cordoba »	0,03
Indonesia:		Nigeria:	
Rupia indonesiana »	0,68	Naira »	158,84
Iran:		Nuova Zelanda:	
Rial iraniano »	18,05	Dollaro neozelandese »	737,35
Iraq:		Oman:	
Dinaro iracheno »	4.001,54	Rial Oman »	3.242,94
Islanda:		Pakistan:	
Corona islandese »	20,70	Rupia pakistana »	58,86
Israele:		Panama:	
Shekel »	639,26	Balboa »	1.248,04
Jugoslavia:		Papua Nuova Guinea:	
Dinaro jugoslavo »	106,43	Kina »	1.287,11
Kenia:		Paraguay:	
Scellino keniota »	57,43	Guarani »	0,97
Kuwait:		Perù:	
Dinaro Kuwait »	4.269,19	Inti »	0,09
Laos:		Polinesia Francese:	
Kip »	1,74	Franco C.F.P. »	12,22

Polonia:		
Zloty	Lit.	0,13
Qatar:		
Riyal Qatar	»	342,54
Romania:		
Leu	»	102,80
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,37
São Tomé:		
Dobra	»	11,79
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	230,75
Sierra Leone:		
Leone	»	10,59
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	669,01
Siria:		
Lira siriana	»	59,53
Somalia:		
Scellino somalo	»	3,03
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,27
Sud Africa:		
Rand	»	489,33
Sudan:		
Lira sudanese	»	108,63
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	699,00
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	47,65
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,42
Thailandia:		
Baht	»	48,89
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	292,68
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.384,11
Turchia:		
Lira turca	»	0,52
Uganda:		
Scellino ugandese	»	3,37
Ungheria:		
Forint	»	19,33
Urss:		
Rublo	»	2.078,36
Uruguay:		
Peso uruguayano	»	1,42
Venezuela:		
Bolivar	»	28,64

Vietnam:		
Dong	Lit.	0,15
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.679,92
Yemen sett.:		
Rial	»	127,57
Zaire:		
Zaire	»	2,59
Zambia:		
Kwacha	»	51,96
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	540,92

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1990.

Autorizzazione alla «Assicratrice danni S.p.a.», in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 12 maggio 1988, con la quale la «Assicuratrice danni S.p.a.», con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 30 gennaio 1990, n. 000131, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla Società anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La «Assicuratrice danni S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. aeromobili; r.c. generali; perdite pecuniarie di vario genere.

La suddetta impresa è altresì autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa nei rami: credito e cauzione.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 1990.

Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di integrare l'art. 82 del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;

Decreta:

È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:

il contenitore deve avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;

il «contenitore-distributore» deve essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;

il «contenitore-distributore» deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla

metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;

devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;

il «contenitore-distributore» deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;

in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di «tipo approvato» dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;

gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186;

il «contenitore-distributore» deve essere trasportato scarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A1473

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 marzo 1990.

Misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche marine attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 20 luglio 1989 e 25 ottobre 1989 concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;

Visti i risultati parziali degli studi conferiti all'Icrap, Irpem ed Acquastudio con propri decreti in data 11 ottobre 1989;

Ritenuta la necessità di salvaguardare la consistenza degli stocks di pesce spada e di impedire la cattura accidentale di esemplari di specie marine protette in attesa della entrata in vigore del piano triennale della pesca 1991-93 in cui il divieto di uso delle reti pelagiche derivanti dovrà essere introdotto nel quadro di un programma che preveda tutte le misure tecniche, sociali e finanziarie di riconversione della predetta attività;

Considerata la possibilità di limitare ulteriormente gli inconvenienti della pesca con reti pelagiche derivanti mediante l'utilizzazione dell'apposito accantonamento previsto nella tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), per «provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti»;

Considerata la necessità di assumere nello stesso tempo tutte le iniziative in sede comunitaria utili a pervenire alla definizione di un regolamento in materia di politica comune della pesca per il bacino del Mediterraneo, che, attraverso idonee misure intese al razionale sfruttamento delle risorse ittiche, assicuri una disciplina omogenea e generalizzata anche nello specifico settore della pesca del pesce spada;

Ritenuta la opportunità di verificare, attraverso lo studio affidato all'Icrap sulla tecnologia delle reti derivanti, l'efficacia, anche con riferimento al rapporto costi-benefici, della misura tecnica concernente la calata dell'attrezzo ad una profondità tale per cui il margine superiore di esso sia ad almeno quattro metri sotto la superficie del mare;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. Per ciascuna imbarcazione, munita di licenza di pesca con sistema «rete da posta derivante» per la pesca del pesce spada, è consentito l'uso di una sola rete rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) maglie di apertura non inferiore a 320 millimetri di lunghezza;

b) altezza non superiore a 35 metri;

c) lunghezza non superiore a 5 miglia marine per le imbarcazioni abilitate alla pesca ravvicinata e a 1,5 miglia marine per la pesca locale;

d) segnale recante l'indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione apposto su ciascuno dei due galleggianti situati alle estremità dell'attrezzo ai sensi dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639.

Art. 2.

1. La distanza tra le reti di cui al precedente art. 1, non può essere inferiore a 1,5 miglia né all'atto della calata, né in qualsiasi momento dell'attività di pesca.

2. Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima stabilisce, con propria ordinanza, zone di mare in cui è

vietata l'attività di pesca con reti di cui al precedente art. 1, di ampiezza variante da uno a due miglia al fine di rendere agevole la navigazione e l'accesso ai porti rientranti nella giurisdizione del compartimento.

3. Con successivo decreto sarà individuata la zona del mar Ligure in cui la predetta attività di pesca sarà vietata ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 3.

1. Le navi che esercitano la pesca con reti derivanti, abilitate alla navigazione ravvicinata, non possono esercitare tale attività ad una distanza inferiore a 900 metri dalla costa e nei mesi di luglio ed agosto ad una distanza inferiore a tre miglia dalla costa.

Art. 4.

1. I titolari delle licenze di cui all'art. 1 sono obbligati, nei limiti della disponibilità ricettiva della nave, a imbarcare ricercatori appartenenti ad istituti scientifici, nonché ricercatori singoli, autorizzati dal Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

1. Con ordinanza del capo del compartimento è fissato per ciascun porto il punto di sbarco del pesce spada.

2. La pesca del pesce spada non può essere esercitata dai pescatori sportivi con i palangari fissi o derivanti.

Art. 6.

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta, oltre le sanzioni ai sensi delle leggi vigenti, la revoca della licenza di pesca.

2. La licenza deve essere ritirata dall'autorità marittima, che provvede a trasmetterla al Ministero della marina mercantile.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 30 marzo 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A1507

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 marzo 1990.

Rimodulazione dei contributi di programmi integrati mediterranei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE n. 2088/1985 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1986, relativo alle modalità procedurali per la attuazione del regolamento n. 2088 sopra citato;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1986;

Considerata l'opportunità di agevolare ulteriormente l'applicazione dei programmi integrati mediterranei nelle regioni meridionali;

Considerate le conclusioni cui è pervenuta la conferenza Stato-regioni nella sessione del 6 marzo 1989;

Delibera:

a) Il contributo speciale di cui all'art. 13 della legge n. 64/1986, quantificato nella misura del 50% con la

propria delibera di variazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, adottata in data 29 dicembre 1986, è portato all'80% della spesa a carico della regione, al netto della contribuzione comunitaria.

b) La regione interessata richiede il contributo all'Agenzia per il Mezzogiorno che lo concede con propria deliberazione, impegnando la prima quota annuale e le successive, ove ricorra, e in ogni caso successivamente all'assunzione da parte della Commissione delle Comunità europee dell'impegno di contribuzione per la parte comunitaria.

c) L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia, mediante anticipi, e con il saldo a chiusura dei conti; tali operazioni finanziarie sono corrispondenti agli anticipi e ai saldi effettuati dalla commissione delle Comunità europee.

I comitati amministrativi dei programmi integrati mediterranei, previsti nei contratti di programma delle regioni del Mezzogiorno, vengono integrati con un rappresentante dell'Agenzia per il Mezzogiorno; tale rappresentante è autorizzato a partecipare a tutti i controlli sulla gestione delle risorse finanziarie relative ai programmi integrati mediterranei che venissero effettuati da autorità comunitarie.

Roma, addì 15 marzo 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A1474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA.

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 23 settembre 1988, del senato accademico del 20 febbraio 1989 e del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1989 per la istituzione della scuola diretta a fini speciali di «tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1834 del 14 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 alla istituzione della scuola di cui sopra;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1989, con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 606 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la Scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Dopo l'art. 686 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del:

CAPO VIII

Scuola diretta a fini speciali di tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Art. 687. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Art. 688. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e quattrocento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 689. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti di clinica psichiatrica - psicologia - psichiatrica - psicoterapia - psicologia sperimentale - igiene mentale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola (istituto di clinica psichiatrica - Policlinico universitario).

Art. 690. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 691. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuale o semestrale come indicato per ciascuno):

1° Anno:

struttura e funzioni del S.N. (annuale);

psicologia (annuale);

neurofisiopatologia (annuale);

clinica psichiatrica (annuale);
 psicoterapia (biennale);
 teoria e tecnica dei tests (annuale);
 riabilitazione psichiatrica (biennale);
 psichiatria e transculturale (annuale).

2° Anno:

psicoterapia (biennale);
 neuropsichiatria (annuale);
 psicogeriatrica (annuale);
 riabilitazione psichiatrica (biennale);
 psichiatria forense e legislazione psichiatrica (annuale).

a) Indirizzo tecnico-riabilitativo:

tecniche di riabilitazione psicomotoria (annuale);
 tecniche di terapie occupazionali (annuale);
 tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento (annuale).

b) Indirizzo socio-psicoterapeutico:

psicoterapia di gruppo (annuale);
 tecniche di psicoterapia espressiva (annuale);
 comunità terapeutiche (annuale).

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazioni.

Gli studenti sono, altresì, tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 692. — L'attività pratica comporta la frequenza guidata dei reparti di degenza, degli ambulatori e dei laboratori di attività terapeutico-riabilitative.

Art. 693. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola consiste nella frequenza in strutture riabilitative adeguate e nell'applicazione delle tecniche apprese. Avrà durata di quattrocento ore.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 694. — La frequenza ai corsi del tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 695. — L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 22 gennaio 1990

Il rettore: ROBOLICO

90A1475

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 582 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in radiologia veterinaria e in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Scuola di specializzazione in radiologia veterinaria

Art. 583. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia veterinaria presso l'Università di Torino.

La scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria nell'utilizzazione di apparecchi generatori o prodotti emettitori di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

La scuola rilascia il titolo di specialista in radiologia veterinaria.

Art. 584. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 585. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria e il dipartimento di patologia animale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della scuola.

Art. 586. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniera e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 587. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica - dosimetria;
anatomia radiologica veterinaria;
fisiologia radiologica veterinaria;
strumentazioni, apparecchi, tecniche radiodiagnostiche nella pratica veterinaria;
legislazione sanitaria protezionistica,
ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

semiologia radiologica generale e speciale veterinaria;
radiodiagnostica ortopedica e traumatologica veterinaria;
radiodiagnostica del sistema scheletrico, degli organi e apparati negli animali di grossa taglia, con particolare riguardo agli equidi;
radiodiagnostica degli organi ed apparati negli animali da affezione I e II,
ed inoltre due corsi opzionali.

3° Anno:

roentgenterapia e roentgenplesioterapia veterinaria;
dosimetrica, terapeutica di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

elementi di medicina nucleare applicata alla medicina veterinaria;

ultrasuonografia in diagnostica veterinaria,
ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 588. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 589. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione delle strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

*Scuola di specializzazione in sanità animale
igiene dell'allevamento e delle produzioni animali*

Art. 590. — È istituita la scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'Università di Torino.

La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire e aggiornare le conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed industriale degli animali da reddito, il benessere e la sanità animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina veterinaria ai compiti dell'area funzionale a) prevista dal Servizio sanitario nazionale e definita «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali», nonché di veterinari d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sanità animale, igiene dell'allevamento e produzioni animali.

Art. 591. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 592. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria e il dipartimento di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 593. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniera e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 594. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

epidemiologia veterinaria;
patologia degli animali in allevamento intensivo I;
igiene dei ricoveri per animali;
igiene dell'alimentazione animale;
igiene della riproduzione animale;
informatica applicata alle produzioni animali e statistica sanitaria;
tecnologie di potenziamento delle produzioni animali;
diagnostica di laboratorio,
ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

malattie infettive di maggiore interesse profilattico;
malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;
patologia degli animali in allevamento intensivo II;
inquinamento ambientale da attività zootecniche soggette a vigilanza sanitaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni animali;

sanità pubblica, veterinaria e medicina preventiva;
norme nazionalised internazionali di legislazione e polizia sanitaria;

tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al trasporto e ai metodi di allevamento, ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 595. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 596. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il rettore: DIANZANI

90A1476

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

legge 25 febbraio 1981, n. 40, recante: «Integrazioni all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 maggio 1981;

legge 16 luglio 1982, n. 452, recante: «Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982;

legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: «Norme in materia di armi per uso esplosivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1986;

legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990.

Le sanzioni pecuniarie indicate nella presente legge, ad esclusione di quella di cui all'art. 5, sono state successivamente moltiplicate per due (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, quarto comma).

Per quanto concerne invece gli importi delle sanzioni pecuniarie contemplate nelle disposizioni trascritte nelle note, gli stessi sono già aggiornati in base agli aumenti successivamente disposti.

Art. 1.

Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 2.

Armi e munizioni comuni da sparo

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (a).

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (b).

(a) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge n. 36/1990.

(b) Comma integrato dall'art. 1 della legge n. 36/1990.

Art. 3.

Alterazione di armi

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 4.

Porto di armi od oggetti atti ad offendere

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto.

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Art. 5.

Limiti alle registrazioni Divieto di giocattoli trasformabili in armi

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.

I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati alla esportazione.

Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni (a).

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma (a).

(a) Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario sesto comma per effetto dell'art. 2 della legge n. 36/1990.

Art. 6.

Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica (a).

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.

La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi (b).

(a) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge n. 452/1982.

(b) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge n. 452/1982.

Art. 7.

*Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo*

È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva (a).

La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.

Comma terzo (abrogato) (b).

L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

Nel catalogo sono indicati:

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la descrizione dell'arma e il calibro;
- il produttore o l'importatore;

lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.

Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.

Con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per l'interno determina:

- 1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
- 2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
- 3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

(a) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge n. 452/1982.

(b) L'originario terzo comma è stato abrogato dall'art. 4 della legge n. 452/1982.

Art. 8.

*Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia
in materia di armi*

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione (a).

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

(a) Comma così sostituito dall'art. 3 della legge n. 36/1990.

Art. 9.

*Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia
in materia di armi*

Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Art. 10.

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra Collezione di armi comuni da sparo

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

È punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La

detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (a).

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

(a) Comma così sostituito dall'art. 5 della legge n. 452/1982; successivamente il primo periodo è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 85/1986, poi modificato dall'art. 4 della legge n. 36/1990.

Art. 11.

Immatricolazione delle armi comuni da sparo

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.

Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso un tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (a).

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé (a).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (a).

(a) Gli ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'articolo unico della legge n. 40/1981.

Art. 12.

Importazione definitiva di armi comuni da sparo

Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.

La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.

Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente art. 7.

Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 13.

Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo

La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore; al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Art. 14.

Armi inidonee e non catalogate

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.

Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.

La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.

Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un'arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

Art. 15.

Importazione temporanea di armi comuni da sparo

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Art. 16.

Esportazione di armi

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.

Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.

Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

Art. 17.

Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza

Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquanta mila.

Art. 18.

Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive

rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Art. 19.

Trasporto di parti di armi

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.

Art. 20.

Custodia delle armi e degli esplosivi Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Chiunque rinventa un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinventa esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 21.

Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 22.

Locazione e comodato di armi

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Art. 23.

Armi clandestine

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da lire centocinquantomila a lire un milione e cinquecentomila a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente art. 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

Art. 24.

Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.

La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

Art. 25.

Registro delle operazioni giornaliere

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.

Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato art. 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.

Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Art. 26.

Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Art. 27.

Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Art. 28.

Responsabilità nell'impiego di esplosivi

I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.

Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

Art. 29.

Distrazione o sottrazione di esplosivi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 30.

Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

Art. 31.

Vigilanza sulle attività di tiro a segno

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

- a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
- b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
- c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
- d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 32.

Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.

Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all'art. 31, terzo comma, lettera b).

L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi antiche da parte degli stessi musei.

Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.

Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.

Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

Art. 33.

Vigilanza sulle aste pubbliche di armi

Chiunque presiede pubbliche aste di vendita di armi non può aggiudicare queste ultime a persone che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 nonché dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, come modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, di armi da guerra o tipo guerra nonché delle armi comuni sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11.

Almeno tre giorni prima dell'effettuazione di un pubblico incanto nel quale si procede alla vendita di armi, deve essere dato avviso, da parte della persona incaricata di presiedervi, al questore del luogo in cui deve essere eseguita la vendita. In detto avviso devono essere indicati: le generalità della persona incaricata di dirigere l'asta pubblica; il luogo, la data e l'ora delle operazioni; le quantità e i tipi di armi messi all'asta.

Chiunque è preposto allo svolgimento di una pubblica asta di armi deve tenere un registro delle operazioni giornalieri nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Le stesse pene si applicano nei confronti dei responsabili dell'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 maggio 1940 n. 635.

Art. 34.

Sanzioni penali

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 35.

Giudizio direttissimo

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.

Art. 36.

Sanatorie

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle

disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.

Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.

Non sono infine, punibili quanti detengono, in forza di denuncia, presentata a norma dell'art. 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.

Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'art. 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 38.

Le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 39.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.

Art. 40.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

NOTE

Nota all'art. 2:

Il R.D. n. 635/1940 approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Note all'art. 4:

— L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 42. — Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65».

— L'art. 19 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concerneva il divieto di portare armi nelle pubbliche riunioni anche alle persone munite di licenza.

— Gli abrogati primo e secondo comma dell'art. 42 dello stesso testo unico concernevano il divieto di porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere nonché, senza giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

Note all'art. 5:

— Il primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che: «Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute».

— Il D.L. n. 1274/1956 concerne: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplosive». L'abrogato art. 4-bis di tale decreto prevedeva la inapplicabilità delle disposizioni dallo stesso contenute alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative, nonché alle munizioni relative alle armi da caccia.

— Per il titolo del R.D. n. 635/1940 si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Gli articoli 8, 28, 31, 32, 35 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono così formulati (per il testo dell'art. 42 si veda nelle note all'art. 4):

«Art. 8. — Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione».

«Art. 28. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è altresì necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila.

«Art. 31. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche».

«Art. 32. — Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire un milione».

«Art. 35. [Come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452]. — Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquanta mila.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta mila».

«Art. 49. — Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplosive.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza».

Si trascrive l'art. 37 del R.D. n. 635/1940:

«Art. 37. — La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre all' generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra».

— L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedeva l'obbligo, per chi esercita l'industria della riparazione delle armi, di darne avviso al questore e di notificargli ogni trasferimento della propria officina.

Note all'art. 9:

— L'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è così formulato:

«Art. 11. — Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione».

— L'art. 43 dello stesso testo unico così recita:

«Art. 43. — Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».

— L'art. 35 del medesimo testo unico è riportato nelle note all'art. 8.

— La legge n. 575/1965 concerne: «Disposizioni contro la mafia». Il testo vigente del relativo art. 8 è il seguente:

«Art. 8. — Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti; se già furono concesse devono essere revocate».

— La legge n. 1423/1956 concerne: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

Note all'art. 10:

— Gli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati nelle note all'art. 8.

— La legge n. 968/1977 concerne: «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia». I primi due commi del relativo art. 9 così dispongono:

«La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri».

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri».

Nota all'art. 11:

La legge n. 186/1960 concerne: «Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili». Il testo vigente degli articoli 1 e 3 di tale legge è il seguente:

«Art. 1. — Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensioni fabbricate in Italia, nonché le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra località.

La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale».

«Art. 3. — Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili».

Nota all'art. 12:

L'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

Note all'art. 13:

— Il titolo della legge n. 186/1960 è riportato nelle note all'art. 11. L'ultimo comma del relativo art. 1 stabiliva, per le dogane presso le quali vengono presentate armi non marchiate o munite di marchi apposti da Banche di prova esteri non riconosciuti, l'obbligo di curare, dopo la nazionalizzazione, l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.

— La legge n. 993/1973 concerne: «Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969».

Nota all'art. 14:

Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 186/1960 è riportato nelle note all'art. 11.

Nota all'art. 15:

L'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 16:

Si trascrive l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

«Art. 17. — Le contravvenzioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Con le stesse pene sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o podestà [ora sindaco, *n.d.r.*].»

Nota all'art. 18:

Il titolo del R.D. n. 635/1940 è riportato nelle note all'art. 2. Si trascrive il testo del relativo art. 52:

«Art. 52. — I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.

Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta».

Note all'art. 19:

— L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

— Si trascrive l'art. 34 del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

«Art. 34. — Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od officio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato».

Note all'art. 21:

— Il capo I, titolo VI, del libro II del codice penale contempla i delitti di comune pericolo mediante violenza: strage (art. 422); incendio (art. 423); danneggiamento seguito da incendio (art. 424); inondazione, frana o valanga (art. 426); danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (art. 427); naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428); danneggiamento seguito da naufragio (art. 429); pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431); attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432); attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni (art. 433); crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434); fabbricazione o detenzione di materie esplosive (art. 435); sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni (art. 436); rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437).

— Gli articoli 284, 285, 286 e 306 del codice penale concernono, rispettivamente, i seguenti reati: insurrezione armata contro i poteri dello Stato; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; banda armata: formazione e partecipazione.

Nota all'art. 24:

Si trascrive il testo dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

«Art. 53. — È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno».

Nota all'art. 25:

Il primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 26:

L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è così formulato:

«Art. 38. — Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico».

Nota all'art. 27:

Gli articoli 46 e 47 dello stesso testo unico sono così formulati:

«Art. 46. — Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina».

«Art. 47. — Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi.

È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina».

Note all'art. 28:

— Gli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati nella nota all'art. 27.

— Il testo vigente degli articoli 100 e 101 del R.D. n. 635/1940 è il seguente:

«Art. 100. — Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri».

«Art. 101. — Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artigiani.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000».

Note all'art. 29:

— I reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale sono indicati nella nota all'art. 21.

— I reati contemplati dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice sono indicati nella medesima nota.

Note all'art. 30:

— L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

— L'art. 34 dello stesso testo unico è riportato nelle note all'art. 19.

Note all'art. 31:

— Il D.L. n. 2430/1935 concerne: «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale».

— L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nella nota all'art. 26.

— Si trascrive l'art. 76 del R.D. n. 635/1940:

«Art. 76. — I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arma di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico.

Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge».

— L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 4.

— L'art. 44 dello stesso testo unico è così formulato:

«Art. 44. — Non può essere concessa la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi».

Note all'art. 32:

— La legge n. 1089/1939 concerne: «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».

— Il primo comma dell'art. 16 del R.D. n. 635/1940 prevede che: «In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse».

— L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

— L'art. 37 del R.D. n. 635/1940 è riportato nelle medesime note.

Note all'art. 33:

— Il testo vigente dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8. Il titolo del D.L. n. 1274/1956 è riportato nelle note all'art. 5.

— L'art. 59 del R.D. n. 635/1940 è così formulato:

«Art. 59. — Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.

Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal questore trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio».

Note all'art. 36:

— L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nella nota all'art. 26.

— La legge n. 895/1967 concerne: «Disposizioni per il controllo delle armi». L'art. 1, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge n. 497/1974, è così formulato:

«Art. 1. — Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattromilioni».

— La legge n. 497/1974 concerne: «Nuove norme contro la criminalità».

— Il D.L. n. 258/1974 concerne: «Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi». Il relativo art. 13 è così formulato:

«Art. 13. — Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga, a qualsiasi titolo, prodotti di cui alle lettere A), B) e C) del precedente art. 1 deve farne denuncia, entro centottanta giorni dalla predetta data, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione dei carabinieri, che ne rilascia ricevuta specificando che il documento sostituisce il certificato di cessione.

L'obbligo sussiste anche per coloro che siano titolari di licenza di raccolta o di detenzione per armi da guerra o che abbiano presentato denuncia ai sensi dell'art. 38 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono esonerati dalla denuncia i corpi armati dello Stato e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armati limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite, nonché le persone indicate nell'art. 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Note all'art. 37:

Il testo vigente dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

Note all'art. 39:

L'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 8.

Note all'art. 40:

Il titolo della legge n. 497/1974 è riportato nella nota all'art. 36.

90A1505

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica da notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante: «Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale».
(Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1990)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... l'ulteriore spesa complessiva di 440.970 milioni», leggasi: «... l'ulteriore spesa complessiva di 440.970 milioni di lire.»;

all'art. 1, comma 2, dove è scritto: «... e lire 69.095 per l'anno 1992.», leggasi: «... e lire 69.095 milioni per l'anno 1992.»;

all'art. 8, comma 1, lettera a), dove è scritto: «... e a lire 19.980 per l'anno 1992.», leggasi: «... e a lire 19.980 milioni per l'anno 1992.».

90A1546

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 febbraio 1990 concernente: «Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1990).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le comunità operanti nella regione Liguria, al punto 5) dove è scritto: «5) centro di solidarietà "L'Ancora", frazione Bevera, via Gallardi n. 105, Ventimiglia (Imola)», si legga: «5) centro di solidarietà "L'Ancora", frazione Bevera, via Gallardi n. 105, Ventimiglia (Imperia)».

90A1479

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 0 7 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000